

La sigla **OP** è utilizzata per identificare le ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI operanti in ambito agricolo.

Le **Organizzazioni dei Produttori** sono organismi voluti dalla Unione Europea che accorpano le imprese agricole operanti nell'ambito produttivo ortofrutta con compiti non solo di generica rappresentanza e tutela degli associati, ma anche, tra l'altro, di pianificazione e commercializzazione della produzione, di promozione della qualità dei prodotti e di rafforzamento della posizione dei produttori rispetto agli acquirenti.

La riforma OCM conferma le organizzazioni di produttori quali “**attori basilari**” del regime ortofrutticolo, del quale garantiscono, a loro livello, il funzionamento decentrato. **La riforma sottolinea che di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l'aggregazione della offerta tramite le OP appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato.**

Nell'ambito della proposta approvata dal Consiglio è sottolineato che “**L'esperienza dimostra che le organizzazioni dei produttori sono lo strumento adatto per concentrare l'offerta**”.

L'aggregazione dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria e dimostrare la propria utilità grazie alla portata e all'efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti.

Al momento che le OP agiscono esclusivamente negli interessi dei loro aderenti, esse devono essere considerati come agenti per nome e per conto dei loro aderenti anche in materia economica.

La riforma considera che per accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori, occorre provvedere, per quanto possibile, a rendere più flessibile il loro funzionamento. Tale flessibilità deve esplicitarsi, in particolare, nella gamma dei prodotti coperta da ciascuna organizzazione di produttori, nella proporzione autorizzata di vendite dirette, nell'estensione delle regole ai non aderenti, nonché, a determinate condizioni, nella delega di competenza o di funzioni dalle organizzazioni di produttori alle relative associazioni e nella delega di funzioni alle filiali.

Un'organizzazione di produttori, capace a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'OCM, può essere riconosciuta dallo SM soltanto in presenza di condizioni che essa stessa si impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri.

Le misure ambientali assumono sempre più un ruolo centrale: le OP devono incrementare, nella loro attività, il rispetto della salvaguardia ambientale.

Tra i requisiti è esplicitato, che una OP debba essere costituita per iniziativa di agricoltori così come definiti al Reg (CE) n. 1782/3 *(ovvero una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai sui membri la cui si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola)* i quali coltivano uno o più prodotti ortofrutticoli e/o taluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione.

E' ammessa l'adesione di un produttore ad una OP per uno o più prodotti: gli statuti delle OP devono infatti prevedere l'obbligo di aderire, per quanto riguarda la produzione di una data azienda di uno dei prodotti ortofrutticoli ad una sola organizzazione dei produttori;

E' ribadito con maggior forza l'obbligo di perseguire l'adozione di pratiche di tutela ambientale: una OP deve avere infatti l'obiettivo di usare pratiche culturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità dell'acque, del suolo e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;

Le OP possono autorizzare i soci a vendere direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata allo Stato membro e non inferiore al 10%;

Le OP, dal momento che agiscono esclusivamente nell'interesse di loro associati, devono essere considerate come agenti in nome e per conto dei loro aderenti anche in materia economica;

Una AOP può esercitare le competenze di una OP. A tal fine gli SM possono riconoscere una AOP qualora lo SM ritenga che l'associazione sia capace di esercitare effettivamente tali competenze e l'associazione non detenga una posizione dominante in un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

L'attività di esternalizzazione, cioè l'affidamento all'esterno di funzioni aziendali non strutturali, già previste nel regolamento della Commissione n. 1432/03, è stata inclusa nella regolamentazione di base. Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ad esternalizzare una parte delle sue attività, incluso a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione di produttori interessata.

Gruppi di produttori possono essere riconosciuti solo negli SM che hanno aderito all'UE a partire dall'1 maggio 2004.

Rispetto alle disposizioni contenute nella riforma in ogni caso le OP, le AOP e i GP, riconosciute sotto il regolamento n. 2200/96 prima della data in vigore delle nuove disposizioni continueranno ad essere riconosciute. Dove necessario esse si adatteranno alle disposizioni del nuovo quadro di riferimento entro il 31 dicembre 2010.